



Offerta al pubblico di

Berica**NewPower**

Soluzione Ricorrente

prodotto finanziario di capitalizzazione (Codice Prodotto 410)

Le parti Informazioni Generali e Informazioni Specifiche della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta unitamente alle Condizioni di Contratto, devono essere consegnate all'Investitore-Contraente, prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Il presente Prospetto d'offerta è stato depositato in Consob in data 28 Agosto 2014.
L'offerta di cui al presente Prospetto d'offerta è valida dal 02 Settembre 2014.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI**

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Denominazione: Berica Vita S.p.A., società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019. Nazionalità: italiana.	CONTRATTO	Prodotto finanziario di capitalizzazione denominato BericaNewPower Soluzione Ricorrente
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	Il contratto prevede l'investimento in una gestione interna separata. La gestione interna separata è la gestione "BERICAPITAL".		
PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente di importo minimo, se versato in un'unica soluzione annuale, pari a 6.000,00 Euro. Se il versamento viene effettuato mensilmente, ciascuna rata di premio non può essere inferiore a 500,00 Euro. È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare, a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto, dei versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. I premi versati, al netto dei costi, sono investiti nella gestione interna separata denominata "BERICAPITAL". Per maggiori precisazioni si rinvia alla parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica.		
FINALITÀ	Il prodotto consente di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato.		
OPZIONI CONTRATTUALI	Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.		
DURATA	Durata minima: 5 anni Durata massima: 15 anni		

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante apposito Modulo di proposta. Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 2 delle Condizioni di contratto per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.
SWITCH E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	Non è prevista la possibilità di effettuare switch verso altre gestioni interne separate diverse dall'unica attualmente prevista dal contratto. Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove gestioni interne separate, o provviste di attivi, in aggiunta alla gestione interna separata "BERICAPITAL" prevista dal presente contratto, verrà concessa all'Investitore-Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) e versamenti successivi di premi a favore delle nuove gestioni interne separate o provviste di attivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA	Il capitale alla scadenza del contratto sarà determinato applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento minimo garantito e l'eccedenza, rispetto a tale tasso di rendimento minimo, del rendimento conseguito dalla gestione interna separata al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia.
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCOSSO) E RIDUZIONE	Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, purché sia trascorso almeno un anno. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II) delle Condizioni di contratto. Le garanzie di cui al par. 5.1 della Sez. B.1) Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 9 delle Condizioni di contratto operano anche in caso di riscatto. L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto nel rispetto di quanto previsto al par. 11 della Sez. B.2) Parte I del Prospetto d'offerta. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. <u>In caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.</u> Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 10 delle Condizioni di contratto per le informazioni circa le modalità di riscatto.
REVOCA DELLA PROPOSTA	<u>Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</u> La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.
DIRITTO DI RECESSO	<u>L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.</u> <u>Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.</u> A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	Sul sito internet di Berica Vita S.p.A. la Compagnia mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico, il prospetto periodico della composizione ed il regolamento della gestione interna separata. In caso di necessità di eventuali consultazioni, l'Investitore-Contraente può accedere al sito internet della Compagnia www.bericavita.it La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
RECLAMI	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Berica Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) – Telefono 045/8391113 - Fax 045/8372343 - e-mail: reclami@bericavita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia: - per questioni attinenti al contratto, all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

	– Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331; - per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201.
--	---

Si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 28 Agosto 2014.

Data di validità della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: dal 02 Settembre 2014.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della gestione interna separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME	Gestione interna separata "BERICAPITAL".
GESTORE	Ad Arca SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della gestione interna separata.
ALTRE INFORMAZIONI	Codice della proposta di investimento finanziario: 001. Valuta di denominazione: Euro. Inizio operatività della gestione interna separata: Maggio 2004. Modalità di sottoscrizione: premio unico ricorrente ed eventuali premi unici aggiuntivi. Per la descrizione della presente proposta di investimento finanziario è stato considerato un importo di premio unico ricorrente pari a 6.000,00 Euro su base annua ed una durata di pagamento premi pari a 5 anni. La politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	Il capitale investito viene rivalutato periodicamente in funzione del rendimento rilevato della gestione interna separata, dell'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e del tasso di rendimento minimo garantito dalla Compagnia. Il rendimento riconosciuto all'Investitore-Contraente in base al suddetto meccanismo di rivalutazione viene consolidato. Frequenza di rilevazione: La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile. Frequenza di consolidamento: Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-Contraente, avviene con frequenza annuale. Come sopra riportato si evidenzia che la frequenza di rilevazione sarà mensile mentre la frequenza di consolidamento sarà annuale. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 Gennaio al 31 dicembre). Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata è legato alla data di sottoscrizione del contratto e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale. La rivalutazione del capitale si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BERICAPITAL" diminuito di una aliquota (tasso di rendimento trattenuto) rappresentata nella seguente tabella. <table border="1"> <tr> <td>Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione</td><td>1,20%</td></tr> </table> Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,10% per tutta la durata contrattuale. La Compagnia garantisce inoltre il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%		

	annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile alla polizza. La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto degli eventuali costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II) delle Condizioni di contratto. La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata all' Investitore - Contraente, risulta definitivamente consolidata. Prelievo in punti percentuali assoluti: I costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione sono pari ad un costo annuo (tasso di rendimento trattenuto) fisso a 1,20%, sottratto dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BERICAPITAL". Tasso di rendimento minimo garantito: Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,10% per tutta la durata contrattuale. La Compagnia garantisce inoltre il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. Frequenza di determinazione: Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza periodica annua. Il rendimento riconosciuto periodicamente all'Investitore-Contraente è sempre pari al tasso di rendimento minimo garantito più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il tasso di rendimento minimo garantito. La Compagnia applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contraente. Misura di rivalutazione: Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata. Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento, salvo il caso di riscatto parziale, non può decrescere.
ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO	15 anni.

POLITICA DI INVESTIMENTO	Gli investimenti della gestione separata sono principalmente rappresentati da Titoli di Stato e obbligazioni negoziate su mercati regolamentati, da O.I.C.R. di natura monetaria e obbligazionaria. È presente anche una contenuta componente investita in azioni e in O.I.C.R. di tipo azionario. È prevista la possibilità di investire in depositi bancari. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro. La Gestione separata non investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione. Le aree geografiche sono principalmente Europa; sono possibili investimenti contenuti in altri paesi area OCSE e Paesi Emergenti. Gli emittenti sono principalmente stati sovrani, enti sovranazionali, società quotate o società finanziarie da esse controllate, banche ed altre società soggette a vigilanza preventiva. È prevista la possibilità di effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura e di diversificazione.			
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO	Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre). Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Compagnia sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata. Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che lo compongono.			
Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario.				
COSTI				
TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.			
		PREMIO INIZIALE	PREMI SUCCESSIVI	
	VOCI DI COSTO			
	CONTESTUALI AL VERSAMENTO			
	A	Costi di caricamento	3,14%	3,14%
	B	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
	C	Bonus e premi	0,00%	0,00%
	D	Spese di emissione	0,00%	0,00%
	SUCCESSIVE AL VERSAMENTO			
	E	Costi di caricamento	0,00%	0,00%
	F	Commissioni di gestione	0,00%	0,00%
	G	Altri costi successivi al versamento	0,00%	0,00%
	H	Bonus e premi	0,00%	0,00%
	COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	Premio Versato	100%	100%	

	M=I-D	Capitale Nominale	100%	100%
	N=M-(A+B-C)	Capitale Investito	96,86%	96,86%
	Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.			
DESCRIZIONE DEI COSTI	a) Costi gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente.			
	I) Costi di caricamento gravanti sul premio.			
	I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato. La Compagnia preleva un costo fisso pari a 24,00 Euro per i premi ricorrenti annui, 2,00 Euro per i premi ricorrenti mensili. Per i versamenti aggiuntivi tale costo è pari a 15,00 Euro.			
	I costi di caricamento gravanti sul premio versato -al netto dei costi fissi sopra descritti- sono variabili in funzione dell'ammontare dei premi fino allora versati, al netto dei costi fissi sopra descritti, e sono rappresentati nella Tabella A che segue:			
	Tabella A			
	Scaglioni di premio (al netto del costo fisso)		Costo percentuale da applicare	
	Fino a 75.000,00 Euro		2,75%	
	Oltre 75.000,00 Euro		2,25%	
	II) Costi per riscatto			
	I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.			
Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.				
I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella Tabella B che segue.				
Tabella B				
Data di richiesta del riscatto		Costo per riscatto		
Durante il 1° anno		Riscatto non ammesso		
Durante il 2° anno		2,00%		
Durante il 3° anno		1,50%		
Durante il 4° anno		1,00%		
Durante il 5° anno		0,50%		
Dal 6° anno		Nessun costo		
b) Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente.				
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione				
Il contratto prevede una commissione di gestione annua come indicato nella successiva Tabella C. Tale commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia viene applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.				
Tabella C				
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione		1,20%		
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.				

DATI PERIODICI				
RENDIMENTO STORICO	Anno	Tasso di rendimento realizzato	Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia	Tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contraenti (*)
	2009	4,02%	1,20%	2,82%
	2010	3,49%	1,20%	2,29%
	2011	3,82%	1,20%	2,62%
	2012	4,62%	1,20%	3,42%
	2013	3,63%	1,20%	2,43%
	(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza febbraio dell'anno successivo a quello indicato.			
I dati di rendimento della gestione interna separata non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente.				
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.				
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 13.1 e 13.2 della Parte I del Prospetto d'offerta.			
	Tipo costo	Misura costo		Quota parte retrocessa ai distributori
	Costo fisso	su premi ricorrenti annui 24,00 Euro		0,00%
		su premi ricorrenti mensili 2,00 Euro		0,00%
	Costi fissi (sul versamento aggiuntivo)	15,00 Euro		0,00%
	Costi di caricamento	2,75%		60,00%
		2,25%		60,00%
	Costi di riscatto	2,00%		0,00%
		1,50%		0,00%
		1,00%		0,00%
		0,50%		0,00%
	Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente: commissione di gestione	1,20%		29,16%
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.				
INFORMAZIONI ULTERIORI				
VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Il rendiconto riepilogativo della gestione interna separata viene pubblicato con cadenza annuale ed il prospetto della composizione della gestione interna separata viene pubblicato con frequenza trimestrale. Entrambi sono disponibili sul sito internet della Compagnia www.bericavita.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo.			

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 28 Agosto 2014.

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: dal 02 Settembre 2014.

La gestione interna separata "BERICAPITAL" è offerta dal 02 Settembre 2014.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«Berica Vita S.p.A. con sede legale in Via Battaglione Framarin, 18 – 36100 Vicenza, Italia, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità».

Il Rappresentante Legale

Carlo Barbera





Berica Vita S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni

BericaNewPower Soluzione Ricorrente

CONDIZIONI DI CONTRATTO (MTBERIV209 ed. 09/2014)

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO RICORRENTE E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico ricorrente fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto al successivo Art. 5 il presente contratto di capitalizzazione garantisce alla scadenza contrattuale la corresponsione al Beneficiario vita designato di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 8.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà all'Investitore-Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 10.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si conclude e si perfeziona nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta dell'Investitore-Contraente emettendo il documento di polizza. Esso entra in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dall'Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso dell'Investitore-Contraente.

L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Art. 5 – Modalità di versamento del premio.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente di importo minimo, se versato in un'unica soluzione annuale, pari a 6.000,00 Euro. Se il versamento viene effettuato mensilmente, ciascuna rata di premio non può essere inferiore a 500,00 Euro.

L'Investitore-Contraente può effettuare ulteriori versamenti, a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto, in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 6 a) I).

Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi.

Sospensione e riattivazione dei versamenti.

Effettuato il primo versamento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di sospendere i versamenti mediante comunicazione scritta inviata alla sede della Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ovvero tramite l'Intermediario dove è stato stipulato il contratto – almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento dal quale non intende più pagare, mantenendo tuttavia in vigore il contratto per i capitali corrispondenti ad ognuno dei versamenti effettuati, rivalutati secondo quanto previsto al successivo Art.9.

La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti.

In qualsiasi momento successivo alla sospensione, l'Investitore-Contraente può riprendere i versamenti, mediante richiesta scritta inviata alla sede della Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ovvero tramite l'Intermediario dove è stato stipulato il contratto – almeno 30 giorni prima della data di scadenza del versamento dal quale intende riprendere i pagamenti. In ogni caso non sarà possibile versare le rate di premio unico ricorrente non pagate durante il periodo di sospensione, sia nell'eventualità che l'Investitore-Contraente abbia comunicato tale volontà, sia nel caso in cui egli si sia limitato a non corrispondere i versamenti senza alcuna esplicita comunicazione scritta al riguardo.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, di cui al successivo Art. 10.

Modifica della rateazione del premio

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante comunicazione scritta inviata alla sede della Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ovvero tramite l'Intermediario dove è stato stipulato il contratto – almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

Modifica dell'importo del versamento

In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio unico ricorrente, mediante comunicazione scritta inviata alla sede della Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ovvero tramite l'Intermediario dove è stato stipulato il contratto – almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale. Dal momento in cui l'importo del premio unico ricorrente viene modificato, il nuovo valore costituirà l'importo da corrispondere per la durata residua del contratto.

In caso di modifica in diminuzione dell'importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti.

Art. 6 – Costi.

a) Costi gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente.

I) Costi di caricamento gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato. La Compagnia preleva un costo fisso pari a 24,00 Euro per i premi ricorrenti annui, 2,00 Euro per i premi ricorrenti mensili. Per i versamenti aggiuntivi tale costo è pari a 15,00 Euro.

I costi di caricamento gravanti sul premio versato -al netto dei costi fissi sopra descritti- sono variabili in funzione dell'ammontare dei premi fino allora versati, al netto dei costi fissi sopra descritti, e sono rappresentati nella Tabella A che segue:

Tabella A

Scaglioni di premio (al netto del costo fisso)	Costo percentuale da applicare
Fino a 75.000,00 euro	2,75%
Oltre 75.000,00 euro	2,25%

II) Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella Tabella B che segue.

Tabella B

Data di richiesta del riscatto	Costo per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,00%
Durante il 3° anno	1,50%
Durante il 4° anno	1,00%
Durante il 5° anno	0,50%
Dal 6° anno	Nessun costo

b) Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente.**Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione**

Il contratto prevede una commissione di gestione annua come indicato nella successiva Tabella C. Tale commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia viene applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

Tabella C

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,20%
---	-------

Art. 7 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.

Il presente contratto può essere concluso da persone giuridiche.

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 15 anni.

L'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 10.

Art. 8 – Il capitale garantito.

Il capitale garantito alla scadenza contrattuale sarà dato dalla somma dei premi ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi versati, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 6 a) I) e di eventuali riscatti parziali, rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 9.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,10% per tutta la durata contrattuale. La Compagnia garantisce inoltre il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Art. 9 – Rivalutazione annuale del capitale.

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 6 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "BERICAPITAL" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "BERICAPITAL", che viene consegnato su richiesta dell'Investitore-Contraente, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BERICAPITAL" diminuito di una commissione di gestione (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione) come indicato nella precedente Tabella C di cui all'Art. 6 b).

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato sopra.

La Compagnia garantisce in ogni caso un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,10% per tutta la durata contrattuale. La Compagnia garantisce inoltre il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile alla polizza.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Art. 10 – Diritto di riscatto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800219191, Fax 045 8372304. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

L'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II).

L'Investitore-Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;

b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all'Art. 9.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata che la Compagnia è tenuta a consegnare all'Investitore-Contraente prima della data di conclusione del contratto per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

Art. 11 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, l'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

L'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

– richiesta firmata dall'Investitore-Contraente.

In caso di recesso della proposta:

- richiesta firmata dall'Investitore-Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta firmata dall'Investitore-Contraente;
- dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall'Investitore-Contraente.

A scadenza:

- richiesta firmata dall'Investitore-Contraente;
- dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- elenco completo corredato da fotocopia di codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità in corso di validità ed estremi di conto corrente (Cod. IBAN) di tutti i Beneficiari della polizza; Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario.
- Decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario vita minorenne o incapace.

Qualora l'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sull'Investitore-Contraente.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dall'Investitore-Contraente e/o Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a : Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dell' Investitore - Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 12 – Pegno.

L'Investitore-Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 13 – Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. l'Investitore-Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 14 – Beneficiari della prestazione.

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari della prestazione della Compagnia.

L'Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 15 – Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari.

Art. 16 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'Investitore-Contraente (o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 17 – Informativa in corso di contratto.

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, l'estratto conto annuale della posizione contrattuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dalla conclusione del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia (prelievo sul rendimento della gestione interna separata), tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In seguito all'emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013, la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.

E' possibile richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.

Art. 18 – Comunicazioni dell'Investitore-Contraente alla Compagnia.

In caso di trasferimento di residenza dell'Investitore-Contraente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L'inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 19 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.